

QUOTA 100

Riferimenti
 normativi

Art. 14 Decreto Legge n. 4 del 28.1.2019 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

Circolare n. 11 del 29/01/2019;

Circolare n. 10 del 29/01/2019

Circolare MIUR del 01/02/2019.

Cos'è

Una *Pensione Anticipata* introdotta in via sperimentale per il triennio 2019 – 2021 che va ad aggiungersi alle norme tuttora vigenti.

Benché si tratti di una prestazione nuova, si tratta di una *Pensione Anticipata* e quindi trovano applicazione le regole relative a questa tipologia di prestazione.

Non vi sono limiti di spesa, pertanto tutti coloro che avranno maturato i prescritti requisiti entro il 31/12/2021 potranno farne richiesta senza sottostare ad una preliminare fase di verifica (come per APE Sociale o Benefici per i c.d. Precoci).

È una prestazione accessibile anche in regime di Cumulo (si veda paragrafo dedicato all'argomento).

Gestioni
 interessate

AGO, Gestione Separata, Gestioni Esclusive/Sostitutive dell'AGO (amministrate)

Esclusioni: Gestioni Esonerative dell'AGO, INPGI, Fondo Clero, Casse Professionali.

GESTIONE	FONDO
AGO	<ul style="list-style-type: none"> Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti Gestione Speciale Artigiani Gestione Speciale Commercianti Gestione Speciale Coltivatori Diretti, Coloni, Mezzadri Gestione Speciale dei Lavoratori della Piccola Pesca Gestione Separata esercenti Attività Autonoma <p>Nel FPLD sono confluiti anche i seguenti ex Fondi sostitutivi dell'AGO, successivamente alla loro soppressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoferrotranvieri (dal 1.1.1996) Elettrici (dal 1.1.2000) Telefonici (dal 1/1/2000) Dirigenti di aziende industriali (dal 1/1/2003)
ESCLUSIVE	<ul style="list-style-type: none"> I Fondi gestiti dall'INPDAP (CTPS, CPDEL, CPI, CPUG, CPS) IPost Fondo Speciale Ferrovie dello Stato
SOSTITUTIVE AMMINISTRATE DALL'INPS	<ul style="list-style-type: none"> Fondo Clero (comunque escluso da QUOTA100) Fondo Dazio Fondo Volo ENPALS
SOSTITUTIVE NON AMMINISTRATE DALL'INPS	<ul style="list-style-type: none"> INPGI
ESONERATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Le Casse Pensioni per i dipendenti degli Organi Costituzionali Fondi pensioni degli enti creditizi soppressi con effetto dal 01/01/1991 (Banco di Napoli, Banco di Sicilia etc...)
INTEGRATIVE	<ul style="list-style-type: none"> Fondo Speciale Esattoriali Fondo Speciale Gas E.N.P.A.I.A.

	<ul style="list-style-type: none"> • E.N.A.S.A.R.CO. • Fondo Speciale delle imprese esercenti miniere, cave e torbiere
--	--

Beneficiari Soggetti che abbiano maturato o maturino i requisiti entro il 31/12/2021 ossia tutti coloro che sono nati entro il 31/12/1959.

QUOTA100 potrà essere richiesta:

- a) in regime Ordinario (diritto maturato a carico di una singola gestione);
- oppure**
- b) in regime di Cumulo (diritto perfezionato col concorso di più gestioni).

Nel caso b), i soggetti richiedenti non dovranno essere titolari di pensioni a carico delle gestioni cumulabili ossia quelle amministrate dall'INPS come in precedenza individuate.

Diversamente, la titolarità di una pensione a carico di una gestione non amministrata dall'INPS non rileva ai fini del diritto d'accesso a QUOTA100 né in regime Ordinario né in regime di Cumulo.

Esclusioni 1. Soggetti appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia penitenziaria, Personale operativo Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza;

2. Soggetti già destinatari di:

- Isopensione (Art. 4 l.92/2012)
- Fondi Bilaterali (Art. 26 comma 9 lettera b) d.lgs. 148/2015)
- Fondi Blaterali alternativi (Art.27 comma 5 lettera f d.lgs. 148/2015);

3. Titolari di pensione a carico di una gestione cumulabile laddove il diritto sia maturato in regime di Cumulo

Eccezione ad Esclusioni L'articolo 22, rubricato "*Fondi di solidarietà bilaterali*", al comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 29/01/2019, i Fondi di solidarietà potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che entro il 31/12/2021 maturino QUOTA100.

Saranno necessari accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la "pensione quota 100", l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

n.b. Tale possibilità non è applicabile per il conseguimento della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Isopensione).

Requisiti Requisiti validi per Donne e Uomini:

- 1. Requisito anagrafico: almeno 62 anni di età, **non adeguato** alla speranza di vita.
- 2. Requisito contributivo: almeno 38 anni di contributi, di cui almeno 35 utili per il diritto.

Anzianità contributiva I 38 anni di contribuzione potranno essere perfezionati "cumulando" ai sensi della legge 228/2012 più gestioni ad esclusione di quelli accreditati presso INPGI, Casse Professionali e Fondo Clero.

Possono essere utilizzati i contributi esteri.

Per perfezionare l'anzianità contributiva necessaria (38 anni) potranno essere utilizzate tutte le tipologie di contribuzione, fermo restando il perfezionamento contestuale del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto (*da Lavoro, da Riscatto o Volontari*); pertanto la contribuzione figurativa (*ad. esempio DS/NASpI o Malattia/Infortunio*) potrà essere utilizzata solo per la differenza.

Per esemplificare, un percorso possibile potrebbe essere:

- a) 31 anni di contribuzione di lavoro
- b) 4 anni di Riscatto della laurea;
- c) 1 anno di accredito per Malattia;
- d) 2 anni di NASpI.

- a) e b) soddisfano il requisito dei 35 anni di ctr (31 + 4);

- c) e d) permettono di perfezionare i 38 anni di ctr (2 + 1).

Peculiarità

1. QUOTA100 è accessibile, anche, attivando una delle seguenti disposizioni di legge:

- a) Opzione al contributivo (art. 1, comma 23 della L.335/95);
- b) Facoltà di computo (art.3 D.M. 282/1996);
- c) Cumulo gratuito (art.1, commi 243, 245 e 246 della L.228/2012).

Benché il DL n.4 faccia riferimento al Cumulo 228/2012, l'inps in circolare specifica che trattasi in realtà trattasi di una forma ad hoc di Cumulo come già previsto per l'APE Sociale. Di conseguenza d'ora in avanti tale Cumulo verrà denominato Cumulo100.

2. La circolare INPS n.11/2019 stabilisce in via definitiva che ogni gestione che concorre al cumulo dovrà determinare l'anzianità contributiva in base alle proprie regole.

In tal senso, le gestioni FPLD, COM, ART, CDCM sono considerate un'unica Gestione (AGO). Da ciò ne consegue, ad esempio, che laddove siano presenti periodi di lavoro dipendente in agricoltura (OTI, OTD), l'anzianità complessiva AGO dovrà essere valutata in base alla Gestione che liquiderà il pro-quota.

Esempio:

- a) Contribuzione OTI/OTD e Gestione Speciale (COM, ART, CDCM): l'anzianità contributiva seguirà i criteri di calcolo riepilogati con la **circolare INPS n. 185/94 e 11 del 2010**
- b) Contribuzione OTI/OTD e FPLD: l'anzianità contributiva seguirà i criteri di calcolo di cui all'**articolo 7 - comma 12 della legge 638/83 s.m.i.**

3. Gli iscritti alla gestione Ex-Enpals con contestuale titolarità di contribuzione presso AGO Gestione FPLD, potranno sempre attivare le disposizioni vigenti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (c.d. convenzione INPS-ENPALS) se più favorevoli.

4. Entro il 31/12/2021 devono essere perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi mentre la finestra può decorrere anche nel corso del 2022. Pertanto il diritto potrà essere esercitato anche dopo la predetta data e la decorrenza della prestazione potrà pertanto collocarsi anche in un momento successivo (dal 1.1.2022 in poi), sia perché la finestra si apre dopo tale data, sia perché – pur essendosi aperta in data precedente – il lavoratore decide di posticipare il momento del pensionamento.

Infatti, il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra, anche al compimento dell'età pensionabile.

Questo significa che QUOTA100, ad esempio, per un nato il 31/12/1959 (ultima data utile) potrà essere esercitata anche a 67 anni ossia 5 anni dopo. Nel paragrafo "Indicazioni Operative" verranno esplicitate le implicazioni di questo aspetto in fase di consulenza.

**QUOTA100
in
Cumulo100**

5. Trattandosi di una pensione anticipata, per coloro che accedono a QUOTA100 in regime Retributivo trova applicazione il comma 707 della L.190/2014.

Innanzitutto, è bene ricordare che la titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate in precedenza, preclude l'esercizio della facoltà Cumulo100.

Detto ciò, la circolare INPS n.11/2019 oltre a fornire le indicazioni su QUOTA100 e sulle altre novità del DL n.4, rappresenta l'occasione per l'INPS per chiarire, in via definitiva, la nota questione della coincidenza dei periodi assicurativi laddove la pensione venga liquidata in regime di Cumulo100.

Come detto, molte sedi INPS rigettano o hanno rigettato le prestazioni in Cumulo 228/2012 eccependo la totale sovrapposizione, ad esempio, della Gestione Separata. Come indicato nella notizia pubblicata su P.d'I. il 14/11/2017 la coincidenza è **totale** esclusivamente quando due gestioni (**o più**) procedono in parallelo dal primo contributo all'ultimo.

Esempio

Soggetto con anzianità contributiva FPLD dal 1981 al 2018 e Gestione Separata dal 1996 al 2018:

Posizione in acquisizione	FPLD	GESTIONE SEPARATA
1982	X	
1983	X	
1984	X	
1985 → 1995	X	
1996	X	X
1997	X	X
1998	X	X
1999 → 2017	X	X
2018	X	X

Nel caso sopra rappresentato, la coincidenza risulta **parziale** perché si verifica solo dal 1996 al 2018, mentre il periodo FPLD 1982 -> 1995 è libero.

Ovviamente per il **Diritto** i contributi vanno presi una sola volta neutralizzando quelli della gestione nella quale ne risultano accreditati di più.

Nel caso in esame, vanno presi 15 anni da FPLD (1981 -> 1995) e 23 anni da Gestione Separata (1996 -> 2018):

Gestione periodi sovrapposti per DIRITTO	FPLD	GESTIONE SEPARATA
1981	X	
1982	X	
1983	X	
1984	X	
1985 → 1995	X	
1996	X	X
1997	X	X

[21/02/2019]

1998	*	X
1999 → 2017	*	X
2018	*	X

Per la **Misura**, invece, i contributi si prendono in considerazione tutti e i pro-quota vanno liquidati dalla singola gestione tenendo conto di tutta la contribuzione presente:

Gestione periodi sovrapposti per MISURA	FPLD	GESTIONE SEPARATA
1981	X	
1982	X	
1983	X	
1984	X	
1985 → 1995	X	
1996	X	X
1997	X	X
1998	X	X
1999 → 2017	X	X
2018	X	X

Avremo quindi una pensione QUOTA100 in Cumulo100 composta da due pro-quota calcolati nel seguente modo:

- 1) Pro-quota FPLD: Calcolo misto su 38 anni di contributi;
- 2) Pro-quota Gestione Separata: Calcolo Contributivo sul montante di 23 anni di contributi.

Per il requisito dei 35 anni utili al diritto (esclusi quindi Disoccupazione e Malattia) si considerano complessivamente i ctr di tutti le gestioni che concorrono alla pensione in cumulo.

Anche gli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al comma 2 dell'articolo 14, ferme restando le disposizioni vigenti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 ossia potranno optare per la pensione in CUMULO100 in se maggiormente conveniente.

**Decorrenz
a**

La decorrenza varia in base alla natura del datore di lavoro (*pubblico o privato*) ovvero alla gestione presso la quale è liquidata la pensione. In tal senso la finestra può essere trimestrale (per i lavoratori del settore privato) oppure semestrale (per i lavoratori del settore pubblico).

1. Lavoratori settore Privato (Dipendenti con Datore di lavoro Privato, Autonomi, Parasubordinati)

Requisiti maturati entro il 31/12/2018:

- a) 01/04/2019;

Requisiti maturati dal 01/01/2019:

- b) **3 mesi** dopo la maturazione del requisito.

2. Lavoratori settore Pubblico (Dipendenti con Datore di lavoro pubblico)

Requisiti maturati entro il 29/01/2019 (*data di entrata in vigore del Decreto Legge*):

- a) 01/08/2019;

Requisiti maturati dal 30/01/2019 (*giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge*):

- b) **6 mesi** dopo la maturazione dei requisiti, presentando domanda di collocamento a riposo almeno **6 mesi** prima dell'ipotetica decorrenza.

	PRIVATO	PRIVATO	PUBBLICO	PUBBLICO
Maturazione requisiti	Entro il 31/12/2018	Dal 01/01/2019	Entro il 29/01/2019	Dal 30/01/2019
Decorrenza	01/04/2019	3 mesi dal requisito	01/08/2019*	6 mesi dal requisito*

***N.b.** per il **Comparto scuola e AFAM** la decorrenza sarà sempre all'inizio dell'anno scolastico/accademico compreso nell'anno solare di maturazione dei requisiti (esempio: requisiti maturati al 20.11.2019; decorrenza 1.9.2019 se Scuola o 01/11/2019 se AFAM).

Con la **Circolare n. 4644 del 01/02/2019** il MIUR ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di cessazione per pensionamento anticipato dal servizio per tutti coloro che maturano i requisiti per QUOTA100 entro il 31/12/2019.

Le istanze – che come noto dovranno essere prodotte direttamente dai soggetti interessati – potranno essere inoltrate al MIUR tramite la procedura web POLIS "istanze on line" dal **04/02/2019 al 28/02/2019**

Avvertenza

Il Decreto Legge n.4 stabilisce per i lavoratori dipendenti, una disciplina diversificata in materia di decorrenza in relazione alla natura del datore di lavoro (pubblico o privato).

Questo sta a significare che per individuare quale regime di "finestra" vada applicato (*trimestrale* o *semestrale*) e se la decorrenza sia mensile o giornaliera, non sarà sufficiente limitarsi all'analisi della posizione previdenziale bensì sarà necessario verificare il contratto di lavoro e quindi capire se il datore di lavoro sia un soggetto pubblico o privato.

Per fare un esempio:

- a) I dipendenti di INAIL e INPS, pur avendo una posizione previdenziale in Gestione INPS – FPLD, avranno diritto alla pensione con finestra semestrale (in quanto dipendenti di Enti Pubblici), ma decorrenza 'mensile' (in quanto iscritti all'AGO).
- b) Un lavoratore dipendente di un'azienda industriale dello Stato, di un'azienda municipalizzata o di un ente pubblico nazionale, svolgenti attività economica e successivamente privatizzati (ad. Esempio ACEA di Roma), già iscritto alle gestioni IVS dei dipendenti pubblici (Gestione - ex Inpdap) – qualora all'atto della privatizzazione dell'ente, abbia mantenuto il rapporto previdenziale preesistente presso le gestioni medesime (*era data facoltà di optare per mantenere ai fini previdenziali la Gestione Pubblica oppure transitare nella Gestione Privata*) – avrà una finestra trimestrale (in quanto dipendenti di azienda privatizzata) ma con decorrenza giornaliera (in quanto soggettivamente iscritto alla gestione pubblica).

Si potranno quindi verificare queste 4 situazioni:

	IPOTESI 1	IPOTESI 2	IPOTESI 3	IPOTESI 4
Datore di Lavoro	Privato	Privato	Pubblico	Pubblico
Gestione Previdenziale	Privata (INPS)	Pubblica (Ex INPDAP)	Pubblica (Ex INPDAP)	Privato (INPS)
Finestra	Trimestrale	Trimestrale	Semestrale	Semestrale
Decorrenza	1 giorno del mese successivo alla finestra	1 giorno successivo alla finestra	1 giorno successivo alla finestra	1 giorno del mese successivo alla finestra

Esempi

Lavoratori dipendenti non afferenti a pubbliche amministrazioni – settore privato (ipotesi 1e2)

- Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione Privata, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra:
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione Privata dal 1° settembre 2019.
- Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione Pubblica, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra:
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione Pubblica dal 21 agosto 2019.

Lavoratori dipendenti afferenti a pubbliche amministrazioni – settore pubblico (Ipotesi 3e4)

- Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione Pubblica, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra:
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 21 novembre 2019.
- Se il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione Privata, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra:
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO dal 1° dicembre 2019.

In sostanza, la natura del datore di lavoro determina il regime delle finestre (3 o 6 mesi) mentre la Gestione di iscrizione determina il tipo di decorrenza (mensile o giornaliera). Per quanto riguarda l'individuazione della finestra da applicarsi alla QUOTA100 in regime di Cumulo100, guiderà l'ultima qualifica rivestita dal lavoratore (pubblico – privato) come precedentemente spiegato.

Nel caso in cui da ultimo in posizione assicurativa fossero presenti periodi coperti da contributi figurativi (NASpI) o Versamenti volontari, per la verifica della finestra e della decorrenza si dovrà andare ad individuare l'ultimo datore di lavoro, ed in base alla natura pubblica o privata verrà applicato il relativo regime di decorrenza.

In caso di contestuale iscrizioni in più gestioni guiderà la Gestione Pubblica ma la decorrenza sarà sempre e comunque dal 01 giorno del mese successivo all'apertura della finestra

Regime di cumulo	GESTIONI		
	PRIVATO	PUBBLICO	PRIVATO/PUBBLICO
Ultima iscrizione			
Finestra	Trimestrale	Semestrale	Semestrale
Decorrenza	1 giorno del mese successivo alla finestra	1 giorno del mese successivo alla finestra	1 giorno del mese successivo alla finestra

Cumulabilità
 con
 l'Attività
 Lavorativa

Dal giorno della decorrenza e fino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata QUOTA100 **non è cumulabile** con nessun reddito da lavoro (*Dipendente - Autonomo - Parasubordinato*) neanche prodotto all'estero.

Eccezione: lavoro autonomo occasionale per importi inferiori a € 5000.

Ai fini dell'incumulabilità, conta il periodo di "produzione" del reddito e pertanto non vanno considerati eventuali redditi (esempio: provvigioni di agenti di commercio) percepiti successivamente alla decorrenza di "Quota 100", ma prodotti in un periodo antecedente a tale decorrenza.

Il regime sanzionatorio è il seguente (sulla falsariga di quello attualmente operante per la pensione legata ai benefici del c.d. precoci):

- a) In caso di produzione di reddito da lavoro – qualunque ne sia l'ammontare – la pensione è sospesa nell'anno di produzione del reddito e ripristinata nell'anno successivo qualora non venga prodotto alcun reddito;
- b) Nel caso il soggetto produca reddito da lavoro – qualunque ne sia l'ammontare – nei mesi precedenti il raggiungimento del requisito anagrafico per la vecchiaia, la pensione non verrà sospesa per tutto l'anno ma per il solo periodo precedente il compimento dell'età anagrafica.

Regime di sospensione	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Decorrenza QUOTA100	01/09/2019	01/09/2019
Attività lavorativa	01/02/2020	01/02/2021
Decorrenza Vecchiaia	01/05/2021	01/05/2021
Sospensione	01/01/2020 -> 31/12/2020	01/02/2021 -> 30/04/2021

Per quanto riguarda la pensione in Cumulo100, dal momento che concorrono al diritto alla prestazione più gestioni che possono avere differenti età anagrafiche per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sarà necessario individuare la gestione presso la quale è stato perfezionato il requisito:

- 1) Si fa riferimento al requisito della gestione in cui è perfezionato il diritto alla pensione di vecchiaia (esempio 1)
- 2) Se il requisito è stato maturato in più gestioni, si farà riferimento a quello meno elevato (esempio 2);
- 3) Se il requisito non è stato maturato in nessuna delle gestioni che cumulano, si farà riferimento al requisito più elevato (esempio 3).

Esempi

- 1) Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l'assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
- 2) Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).
- 3) Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età - requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.

	FPLD	ENPALS (Gruppo attori etc..)	GS	Diritto	Incumulabilità
1	15 anni	20 anni	3 anni	FPLD e GS= 67 + 20 ENPALS= 65 + 20	Fino a 65 anni
2	20 anni	20 anni	6 mesi	FPLD e GS= 67+20 ENPALS= 65+ 20	Fino a 65 anni
3	15 anni	15 anni	8 anni	FPLD e GS= 67 + 20 ENPALS= 65 + 20	Fino a 67 anni

Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

QUOTA100
 e altre
 prestazioni

NASpI

Per i soggetti già titolari di NASpI ovvero che ne abbiamo fatto richiesta o che possano accedervi d'ora in avanti, è ancora da stabilire se il perfezionamento del diritto virtuale alla pensione QUOTA100 produca "automaticamente" la decadenza dalla suddetta prestazione.

Se, infatti, si considera quale elemento determinante la natura di QUOTA100 - ossia il fatto che vada inquadrata quale pensione anticipata a tutti gli effetti -, dovrebbero valere le disposizioni di cui all' art. 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ripreso dalla **circolare 180 del 2014**, ove si stabilisce che:

" I trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione... sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ...".

Pertanto, la NASpI dovrebbe essere messa in decadenza dalla maturazione del diritto alla pensione in QUOTA100.

[21/02/2019]

D'altro canto, visto il carattere sperimentale della norma e in considerazione del fatto che detta prestazione può essere richiesta in regime di CUMULO - quindi attivando una facoltà di legge al pari di Totalizzazione, Regime sperimentale c.d. opzione donna oppure la facoltà di Computo -, potrebbe prevalere l'impostazione di cui al **punto 11 della circolare 142 del 2015** ove si chiarisce che:

" nei casi in cui l'esercizio di una facoltà di legge (es. opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri) comporti il perfezionamento del diritto a pensione ad un momento antecedente all'esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all'esercizio delle predette facoltà, è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva all'esercizio delle predette facoltà".

Tuttavia, in questo quadro interpretavo è possibile anche prevedere una soluzione terza rispetto alle due sopra descritte, basata sul carattere duale di QUOTA100 legato al regime con il quale se ne raggiungano i requisiti:

1. **Ordinario**, con diritto maturato in una singola gestione;
2. **Cumulato**, con diritto maturato col concorso di più gestioni nella quali non sia stato maturato un diritto autonomo,

la qualcosa comporterebbe la decadenza dalla NASpI nel caso 1) e la possibilità di "optare" nel caso 2),

Pertanto, vista l'attuale incertezza interpretativa ed in attesa dei dovuti chiarimenti, è conveniente che gli uffici non diano informazioni "sbilanciate" in un senso o nell'altro, rimandando ad un momento successivo la valutazione puntuale.

AOI

Come accennato in precedenza, QUOTA100 è una pensione anticipata, pertanto il titolare di AOI non potrà trasformare la propria prestazione in pensione QUOTA100; tuttavia potrà attendere la scadenza dell'AOI senza rinnovarlo e presentare domanda di QUOTA100.

AOI, NASpI e QUOTA100

L'articolo 2, comma 40 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevedono due tipi di decadenza riguardanti ASpI e NASpI:

- 1) Il perfezionamento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato,
- 2) L'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la indennità ASpI o NASpI.

Con le due diverse previsioni il legislatore ha inteso differenziare le situazioni lasciando ai soggetti invalidi (caso 2) la possibilità di scegliere tra le due prestazioni (per disoccupazione o per invalidità).

La prima ipotesi di decadenza è stata oggetto di un attento esame da parte dell'Istituto dapprima con le disposizioni contenute nella circolare n. 180 del 23 dicembre 2014 e, successivamente, con il punto 11 della circolare n. 142 del 29 luglio 2015 con la quale si è posto rimedio alle situazioni di disagio che si erano venute a creare in ordine ai soggetti che maturavano il diritto con un facoltà di legge (Totalizzazione, Computo, Opzione), i quali rischiavano di trovarsi nelle condizioni di essere privi di qualsiasi prestazione.

Riguardo alla facoltà di opzione fra prestazioni di Disoccupazione e AOI, l'Istituto ha emanato le disposizioni operative contenute nella circolare n. 138 del 26 ottobre 2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011. Da allora, nonostante la doppia riforma degli ammortizzatori sociali, non sono mai state apportate modifiche.

E' noto, che in caso di opzione - laddove il soggetto titolare di AOI scelga la Disoccupazione -, durante il periodo di godimento della indennità l'assicurato rimane titolare di assegno ordinario di invalidità con sospensione del pagamento. Tuttavia - mentre al compimento dell'età pensionabile l'assegno ordinario è trasformato "d'ufficio" in pensione di vecchiaia, con contestuale decadenza della prestazione di disoccupazione; la titolarità di assegno di invalidità impedisce la possibilità di acquisire la pensione anticipata. Pertanto può accadere, che il titolare di assegno ordinario di invalidità che abbia optato per la NASpI, in virtù della relativa contribuzione figurativa, raggiunga il diritto a pensione anticipata senza poterne ottenere l'erogazione.

Considerato che sul punto manca una norma di coordinamento/raccordo che disciplini i casi di contestuale diritto a tre prestazioni legate agli ambiti tutelati dall'art. 38 della Costituzione (Disoccupazione, Invalidità, Vecchiaia), è possibile che l'assicurato, per il periodo di godimento dell'indennità successivo al perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione anticipata, si trovi senza alcuna prestazione per non aver rinunciato alla disoccupazione a favore dell'assegno ordinario di invalidità.

In tale situazione a fronte del potenziale diritto a ben tre prestazioni (NASpI, AOI e Pensione Anticipata), per un determinato periodo, l'assicurato potrebbe trovarsi a percepire alcunché.

Esempio

Soggetto titolare di AOI - in forza lavoro -, cessata l'attività lavorativa con una motivazione che dia diritto a una prestazione di disoccupazione (Licenziamento, fine contratto, etc.) opta per la NASpI e contestualmente matura il diritto a QUOTA100 (*ma più in generale abbia i requisiti per una pensione anticipata o di vecchiaia*),

Potrebbe non avere più titolo a nessuna prestazione.

Infatti, dato che il soggetto ha optato per la prestazione di Disoccupazione vedrebbe decadere la NASpI avendo maturato il diritto alla pensione anticipata, ma non avrebbe la possibilità di vedersi erogata la prestazione pensionistica poiché ancora titolare di AOI né potrebbe ripristinare l'AOI tempestivamente (in teoria sino al termine della durata teorica della NASpI).

Pertanto, è richiesta una particolare attenzione per i casi che ricalchino l'esempio riportato in considerazione del fatto che tendenzialmente il diritto a QUOTA100 matura in anticipo rispetto alla pensione anticipata ordinaria.

INDENNIZZO CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE

Benché non ancora recepita in una specifica informativa, ad avviso dell'Istituto e del Comitato Amministratore, trattasi di una nuova norma alla quale non possono applicarsi gli istituti previgenti in materia di compatibilità con le prestazioni pensionistiche.

APE SOCIALE

Il percettore di APE Sociale potrà, laddove convenga, richiedere la pensione in QUOTA100. Tuttavia la maturazione del diritto a QUOTA100 non costituisce causa di decadenza dal diritto all'APE Sociale.

PENSIONI erogate da Fondi o Enti esclusi da QUOTA100

Tutte le pensioni erogate dalle casse o gestioni che non concorrono al diritto di accesso alla pensione QUOTA100 sono per ciò stesso compatibili con detta prestazione. Pertanto non esistono problemi di compatibilità con le pensioni erogate da:

- Casse professionali;
- Pensione Enasarco
- INPGI
- Etc.

TFS
Criticità

PENSIONI a carico di istituzioni estere

I pro-rata a carico di stati esteri sono compatibili con QUOTA100.

Si veda scheda informativa relativa art. 23,24 Anticipo e Detassazione del TFS.

I punti da chiarire - per poter fornire una corretta consulenza su QUOTA100 -, sono ancora molti. A livello di raggruppamento CIPLA, sono già stati portati all'attenzione della DC Pensioni gli specifici quesiti e le proposte di implementazione della procedure. Di seguito si mettono in evidenza gli aspetti di maggior criticità e le questioni poste all'INPS:

1. Decadenza NASpI:

Su questo aspetto è stato formulato il quesito durante la Videoconferenza e la risposta dovrà pervenire dalla DC Prestazioni a sostegno del reddito (si veda paragrafo Q altre prestazioni).

2. Compatibilità con Indennizzo Cessazione attività commerciale:

Indennizzo della legge 145/2018 (nuovo)

Dato che - come è stato anticipato in Videoconferenza -, l'indennizzo per Cessazione dell'attività commerciale, reintrodotta in via strutturale dalla legge n. 145/2018, sarà incompatibile con la pensione QUOTA100, è stato chiesto come opererà tale incompatibilità laddove vengano presentate contestualmente le domande di pensione QUOTA100 e di Indennizzo per cessazione attività commerciale.

Inoltre, si sono chiesti chiarimenti in ordine all'efficacia della contribuzione figurativa ai fine del perfezionamento dei 38 anni necessari per accedere a QUOTA100.

Indennizzo liquidato secondo la disciplina previgente (vecchio)

È stato chiesto se i titolari di indennizzo per cessazione di attività commerciale liquidati con le precedenti norme di legge - al pari di quanto avviene per la ordinaria pensione anticipata - possano cumulare l'indennizzo con la pensione quota 100.

3. Sistema delle Decorrenze:

La disposizione normativa distingue la durata del tempo di attesa per la decorrenza del trattamento pensionistico, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, tra i soggetti lavoratori del settore privato e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tuttavia, possono - a vario titolo - essere iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, come pure i dipendenti del settore privato possono essere iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'AGO. Infatti, con la circolare n. 11, viene poi distinta la tipologia della decorrenza della pensione (*inizio del mese o infra-mese*) tra soggetti iscritti e non iscritti alle forme esclusive dell'AGO.

Tenuto conto che nei casi di iscrizione del pubblico dipendente al FPLD la contribuzione è registrata in estratto conto con lo stesso codice attribuito alla contribuzione obbligatoria del lavoratore dipendente del settore privato, il Patronato è impossibilitato a distinguere le due tipologie di contribuzione.

A tale riguardo, è stato proposto quanto segue:

- a) Integrazione dell'attuale estratto contributivo con l'inserimento di un nuovo campo accanto alla matricola dell'azienda attraverso il quale distinguere le due tipologie di datori di lavoro;

[21/02/2019]

- b) Nelle more della modifica, prevedere l'accesso per i Patronati, su Portale INPS, ad una procedura attraverso la quale, inserendo la matricola si possa desumere se il datore di lavoro sia privato o pubblico.

4. Cumulo con reddito da Lavoro:

La norma prevede ai fini dell'accesso a QUOTA100 un obbligo di cessazione dell'attività lavorativa esclusivamente per quanto attiene il solo lavoro dipendente.

Nulla osta per coloro che accedono a QUOTA100 in qualità di lavoratori autonomi (ART/COM/CDCM);

E non vige, pertanto, l'obbligo di chiusura della P.IVA (anche silente o la cancellazione da Albi professionali.

Tuttavia, l'incumulabilità fra pensione e redditi da lavoro (*escluso il lavoro occasionale*) rende difficile ipotizzare la prosecuzione di una attività lavorativa autonoma, vista l'impossibilità di produrre reddito.

Dato che la discriminante è la produzione di reddito effettivo, è stato chiesto all'istituto di esplicitare le modalità di individuazione del reddito gestione per gestione (*ai fini, ad esempio, di stabilire le modalità con cui collocare il reddito di un Commerciante – per il quale il reddito è annuale – in un periodo antecedente o successivo alla decorrenza della pensione*).

In particolare per quanto attiene i lavoratori autonomi e la compatibilità con il reddito:

- a) Se gli autonomi, vista la totale incumulabilità della pensione, per acquisirne il diritto debbano o meno cancellarsi dagli elenchi anagrafici;
- b) Se nell'ipotesi in cui non sia necessaria la cancellazione, la pensione, in presenza di reddito, deve essere sospesa con effetto dalla decorrenza. A tale proposito è stato chiesto:
- se siano rilevanti i redditi percepiti successivamente alla data di decorrenza, ma prodotti in data antecedente, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie.;
 - Provvigioni percepite dagli agenti di commercio nell'anno successivo a quello di esercizio del mandato di agenzia;
 - Pagamenti da parte della P.A. effettuati con notevole ritardo rispetto alla prestazione resa;
 - Eventuali crediti per prestazioni di lavoro liquidati a seguito di procedure fallimentari del soggetto committente;
 - qualora i redditi di cui al punto precedente non rilevino ai fini dell'incumulabilità, con quale modalità potrà essere accertata la circostanza che questi siano stati prodotti prima della decorrenza ancorché percepiti dopo;
 - se per i collaboratori di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile per i quali, diversamente dai collaboratori di impresa costituita ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 917/86, non è attribuito il reddito ai fini fiscali, sia applicabile o meno la sospensione del trattamento;
 - se l'assolvimento dell'obbligo contributivo configuri o meno, di per sé, la sussistenza di un reddito da lavoro.
 - come rileva ai fini del cumulo il conseguimento di redditi in perdita per gli anni successivi alla decorrenza,
- c) Come avverrà l'accertamento della sussistenza del reddito per gli anni successivi alla decorrenza. In particolare si chiede se verrà accertato sulla base delle modalità fiscali o con le modalità previdenziali e, in quest'ultimo caso, se potrà avvenire tramite l'acquisizione della dichiarazione resa su modello 503/AUT;

[21/02/2019]

- d) In relazione ai soggetti iscritti alla Gestione Speciale dei CD/CM:
- se l'imprenditore agricolo mantiene l'iscrizione e continua a dichiarare il reddito agrario, se questo sia o meno cumulabile con la pensione,
 - se sia rilevante il Reddito agrario prodotto da inizio anno e fino alla decorrenza della pensione e quali siano le modalità di accertamento,
 - se, in caso di cessazione attività, ma mantenimento della P.IVA, la permanenza del reddito agrario in capo al soggetto si configuri o meno come reddito da lavoro con conseguente sospensione della pensione per incumulabilità.
- e) In relazione ai Redditi da lavoro autonomo occasionale, è stato chiesto la parte del reddito occasionale prodotto nei mesi antecedenti alla decorrenza rilevanti per la determinazione del limite dei 5.000 euro lordi annui.
- f) In relazione ad Altre tipologie di reddito è stato chiesto se si configurino come reddito da lavoro così da comportare la incumulabilità con conseguente sospensione del trattamento:
- Redditi derivanti da Cariche elettive.
 - Utili (redditi da partecipazione e capitale, anche agricola).
 - Compensi derivanti dalla carica di amministratore di società.
 - Redditi derivanti da Diritti d'autore
- g) In ultimo, le modalità di riattivazione della pensione in caso di sospensione.

5. Utilizzo dei periodi di servizio svolto nel comparto forze armate

Il comma 10 dell'articolo 14 stabilisce che da QUOTA100 sono esclusi "il personale militare delle Forze armate (...) e il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza". A tale proposito sono stati formulati quesiti su due aspetti:

- se l'applicazione della norma opera solo per il personale militare delle forze armate, e non anche per quello civile delle medesime e dei corpi indicati al citato comma 10;
- se un soggetto attualmente occupato in altra attività che abbia periodi pregressi nei quali abbia prestato servizio nel suddetto comparto, possa perfezionare il requisito di contribuzione utilizzando i relativi periodi di contribuzione.

6. Rilevanza del rispetto del termine di preavviso previsto per i Pubblici Dipendenti

L'articolo 14, al comma 6 lettera c) prevede che in caso di accesso a pensione quota 100 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a presentare la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

Posto che l'apertura della finestra decorre dal perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione e che condizione necessaria per la liquidazione del trattamento coincide con la effettiva cessazione dal servizio, si chiede se il mancato rispetto dei termini di preavviso abbia o meno rilevanza ai fini della determinazione della decorrenza.

7. Valutazione contribuzione estera

È stato chiesto a mero titolo di conferma, se la contribuzione estera versata in paesi comunitari o legati all'Italia da convenzione, sia utile ai fini del perfezionamento del requisito di contribuzione.

Inoltre, se rilevi la circostanza che la contribuzione estera abbia dato luogo a pensione estera in regime di convenzione o meno.